

CAPO III - STRUTTURE PARTICOLARI

Art. 21 bis

Il Servizio di Ispettore Ambientale Volontario Comunale

L'Ispettore Ambientale Volontario Comunale si identifica, nella figura del volontario, che svolge attività informative ed educative ai cittadini sulle modalità e sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, in materia di tutela ambientale e decoro cittadino.

Svolge opera di prevenzione nei confronti di quegli utenti che, con comportamenti irrispettosi del vivere civile, arrecano danno all'ambiente, all'immagine e al decoro del Comune.

Gli ispettori ambientali volontari, dovranno essere muniti di un apposito documento di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni loro attribuite e potranno operare solo se esplicitamente comandati in servizio.

Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali volontari comunali, con proprio decreto motivato, tra i candidati reputati idonei. Tale provvedimento dovrà essere rinnovato ogni due anni.

Coloro che vogliono ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) godere dei diritti civili e politici;
- d) di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- e) di non aver subito condanna penale anche non definitiva, o sanzione amministrativa per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico venatoria ed ittica.

All' Ispettore Ambientale Volontario Comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

L'Ispettore Ambientale Volontario comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e potrà indossare apposita pettorina di riconoscimento riportante l'indicazione del Comune e la qualifica ricoperta se fornita dall'Ente. L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura

L'ispettore ambientale volontario comunale nell'espletamento delle funzioni, deve:

- a) verificare il corretto svolgimento del servizio così come stabilito dal Comune tramite regolamenti, contratti di appalto e altre eventuali disposizioni;
- b) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal responsabile;
- c) operare con prudenza, diligenza e perizia;
- d) durante il servizio di vigilanza indossare, se in dotazione, la pettorina di riconoscimento assegnata;
- e) qualificarsi sempre, sia verbalmente, sia mediante esibizione del tesserino di riconoscimento;
- f) usare, con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- g) osservare il segreto d'ufficio;
- h) partecipare ai corsi di aggiornamento;
- i) se un volontario ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa dell'attività di cui è incaricato è obbligato, ai sensi dell' art. 331 codice procedura penale, a riferire il fatto illecito , senza ritardo, all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, appartenente al Comando di Polizia Municipale o alla locale stazione CC., o in alternativa inviando gli atti redatti direttamente al Pubblico Ministero.

E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale volontario comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune.